

# STUDIO ASSOCIATO BASSI -AVANZINI

## DOTTORI COMMERCIALISTI

### REVISORI CONTABILI



## CIRCOLARE N. 6 DEL 31/10/2019

PRESENTIAMO ALCUNE DELLE NOVITA' DEL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 26/10/2019 IN ATTESA DI EVENTUALI MODIFICHE CHE POTREBBERO VENIRE APPORTATE NEL CORSO DEL PROCESSO DI CONVERSIONE IN LEGGE.

### 1) CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

L'articolo 3, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, limita la possibilità di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito; inoltre il decreto estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione ed introduce una specifica disciplina sanzionatoria.

Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

La norma vale per tutti i tipi di credito iva Irpef, Irap, Addizionali e alle imposte sostitutive dell'irpef addizionali e Irap

### 2) RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

E' previsto che in tutti i casi in cui un committente affidi ad un'impresa l'esecuzione di un'opera, il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati in quell'appalto sia effettuato direttamente dal committente stesso, a cui l'appaltatore o subappaltatore deve anticipare le somme.

La norma prevede che **dal 1° gennaio 2020, il versamento delle ritenute fiscali**, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori direttamente impiegati nell'ambito delle prestazioni, dovrà essere effettuato dal **committente** sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Si tratta di tutte le ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici o affidatarie e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale dipendente direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il termine e con le modalità previste, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Gli **importi da versare**, devono essere trasferiti dalle imprese esecutrici, su uno specifico conto corrente bancario o postale del committente **entro** almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza prevista per il versamento (il giorno 16 di ogni mese o il primo giorno lavorativo successivo se il 16 cade di sabato o festivo). Entro lo stesso termine al committente deve essere trasmesso tramite PEC l'elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, col dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno, la retribuzione corrisposta e le ritenute fiscali eseguite nel mese precedente

Il conto corrente dovrà essere comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle eventuali imprese subappaltatrici.

Qualora non effettuino il versamento nei termini previsti né trasmettano la richiesta di compensazione, le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, **senza** possibilità di **compensazione**.

### 3) ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE

Per ciascuno dei trimestre il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale è riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo. Tale disposizione è applicabile ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 01.01.2020.

### 4) UTILIZZO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

In questo quadro normativo, il citato art. 15 aggiunge il comma 5 bis all'art 1 del D.Lgs 127/2015 prevedendo esplicitamente la memorizzazione dei file xml delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o successiva definizione di eventuali giudizi), affinché essi possano essere utilizzati dalla Guardia di finanza nelle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria e dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali. In sostanza, le fatture elettroniche nella loro interezza saranno disponibili per tutte le attività di competenza dell'Amministrazione finanziaria per tutto il periodo di tempo ragionevolmente necessario in pressoché tutti gli scenari prevedibili (omissione della dichiarazione, reati tributari, etc.)

### 5) FATTURA ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il regime transitorio previsto per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria è stato infatti confermato anche per il prossimo anno. Ciò vuol dire che, a livello fiscale, saranno sufficienti le fatture che i professionisti devono inviare al STS ai fini della compilazione del 730 precompilato. Resta invece confermato l'**obbligo di fattura elettronica** per quelle prestazioni sanitarie effettuate da professionisti che non devono inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria (ad esempio, visite effettuate per conto di compagnie assicurative, aziende, enti, professionisti e altre casistiche di questo genere).

### 6) IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Per le fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio a partire dal 01/01/2020 se il bollo non viene pagato saranno concessi **30 giorni di tempo** per regolarizzare la propria posizione, pena la trasformazione dell'avviso dell'Agenzia delle Entrate in cartella. Sarà l'Agenzia delle Entrate, in caso di bollo non pagato ovvero di versamento in ritardo o insufficiente, a comunicare al contribuente l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi maturati.

## 7) MODIFICHE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

Il decreto fiscale 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale riduce di nuovo i limiti previsti per il pagamento in contanti: si passa a 2000 euro dal prossimo 1° luglio 2020 ed a 1000 euro dal prossimo 1° gennaio 2022. Il testo ufficiale del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 prevede nuovi limiti all'uso del contante:

- 3.000 euro: fino al 30 giugno 2020;
- 2.000 euro: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- 1.000 euro: dal 1° gennaio 2022.

Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.

## 8) ESENZIONE FISCALE PREMI LOTTERIA SCONTRINI E ALTRE NOVITA'

Anticipiamo brevemente come dovrebbe funzionare la lotteria degli scontrini.

Prima di tutto entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate sono configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini. In particolare – specifica l'Agenzia – nel momento in cui viene effettuata l'operazione, tali strumenti permetteranno di **acquisire, anche tramite lettura ottica**, il “codice lotteria” del cliente. Quest'ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”.

Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera, i registratori telematici generano il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate. I dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, poi, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione come preventivamente concordato con il Garante della protezione dei dati personali.

I premi vinti alla lotteria sono esentasse e non concorrono a formare il reddito del percipiente. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con provvedimento sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Sono previsti anche premi agli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizio. Attenzione va prestata al fatto che sono esclusi, almeno fino al 30 giugno 2020, i soggetti già tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, come medici e farmacie.

L'esercente che, al momento dell'acquisto, rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni relative obbligo di invio dei dati relativi alla cessione o prestazione di servizi, la citata sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali.

## 9) CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

Si tratta del nuovo bonus Pos (o commissioni), effettivo a partire dal 1° luglio 2020, a favore di commercianti e negozianti che dispongano del Pos per consentire ai consumatori l'uso dei mezzi di

pagamento elettronici. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

## 10) SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO

A partire dal 01/07/2020 chi non dispone del Pos e accetta solo pagamenti in contanti rischia una sanzione pecuniaria pari all'importo fisso di 30 euro + la quota proporzionale del 4% sul valore della transazione.

## 11) IVA PRESTAZIONI DIDATTICHE

Sono operazioni esenti Iva di cui all'art. 10, c. 1, n. 20) Dpr 633/1972 non più le prestazioni didattiche di ogni genere, ma solo quelle d'insegnamento scolastico o universitario.

Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.

## 12) QUOTA VERSAMENTI ACCONTI

Per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA ci sono novità in materia di versamento degli acconti.

Fino agli anni scorsi doveva essere pagata la totalità (100%) dell'imposta dichiarata in due rate, il primo acconto del 40% e il secondo del 60%.

Con l'articolo 58 cambiano le quote: si pagherà il 50% (in ciascuna delle due rate), relativo però al 90% dell'imposta dichiarata.

Chi dunque deve ancora versare il secondo acconto, la cui scadenza è fissata al 30 novembre, dovrà pagare il 50% poiché ha già versato il 40% del primo acconto.

## 13) SANZIONI PER REATI DI DICHIARAZIONE INFEDELE, OMESSA FRAUDOLENTA

Il DL 124/2019, meglio conosciuto come decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2020, ha apportato sostanziose novità in materia di reati tributari. In particolare, da un lato sono state (di nuovo) abbassate le soglie di punibilità penale oltre le quali scatta il reato; dall'altro, sono aumentate le pene per gli evasori che arrivano fino a otto anni di detenzione. Ecco, dunque, uno schema con **le nuove soglie di punibilità dei reati tributari.**

## NOVITÀ DECRETO FISCALE REATI TRIBUTARI

Reato	Disciplina precedente fino al 2019	Nuova disciplina
<p><b>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b></p> <p>Art. 2 c. 1-2-bis</p>	<p>Reclusione da <b>un anno e sei mesi a sei anni</b></p>	<p>Reclusione da <b>quattro a otto anni</b>. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
<p><b>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</b></p> <p>Art. 3 c. 1</p>	<p>Reclusione da <b>un anno e sei mesi a sei anni</b></p>	<p>Reclusione da <b>tre a otto anni</b>.</p>
<p><b>Dichiarazione infedele</b></p> <p>Art. 4 c. 1-1ter</p>	<p>Reclusione da <b>uno a tre anni</b>. Il reato è punito se congiuntamente:</p> <p>1) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro <b>150mila</b></p> <p>2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro <b>tre milioni</b>.</p> <p>—</p> <p>Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste ai punti 1 e 2</p>	<p>Reclusione da <b>due a cinque anni</b>. Il reato è punito se congiuntamente:</p> <p>1) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro <b>100mila</b></p> <p>2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro <b>due milioni</b>.</p> <p>—</p> <p>Disposizione abrogata.</p>
<p><b>Omessa dichiarazione redditi/IVA</b></p> <p>Art. 5 c. 1</p>	<p>Reclusione da <b>un anno e sei mesi a quattro anni</b></p>	<p>Reclusione da <b>due a sei anni</b></p>

<b>Omissa dichiarazione di sostituto d'imposta</b> Art. 5 c. 1- <i>bis</i>	Reclusione da <b>un anno e sei mesi</b> a <b>quattro anni</b>	Reclusione da <b>due a sei</b>
<b>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b> Art. 8, c. 1-2	Reclusione da <b>un anno e sei mesi</b> a <b>sei anni</b>	Reclusione da <b>quattro a otto anni</b> Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
<b>Occultamento o distruzione di documenti contabili</b> Art. 10	Reclusione da <b>un anno e sei mesi</b> a <b>sei anni</b>	Reclusione da <b>tre a sette anni</b>
<b>Omissio versamento di ritenute dovute o certificate</b> Art. 10-bis	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a <b>150mila euro</b>	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a <b>100mila euro</b>
<b>Omissio versamento di IVA</b> Art. 10-ter	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a <b>250 mila euro</b>	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a <b>150 mila euro</b>

#### 14) RIAPERTURA DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE)

Il fisco riapre i termini per il pagamento della prima o unica rata scaduta il 31 luglio. A ricordarlo dal sito ufficiale è l'Agenzia delle entrate Riscossione. C'è tempo fino al 30/11/19.

IL D.L. 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019 ma potrebbe subire modifiche in sede di conversione in Legge. Vi terremo aggiornati delle eventuali modifiche.